

ALBO N. 210

dal 02 SET 2021 al 17 SET 2021

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 55/21

DETERMINAZIONE N. 142 / 21


OGGETTO: Programma di Sviluppo Locale del Lazio 2014/2020. - Misura 19. Sottomisura 19.2 Operazione 19.2.17.5.1. - Intervento per la "REALIZZAZIONE DI UN'AREA ADIBITA A PUNTO SOSTA A SERVIZIO DEL PUNTO INFORMATIVO" nel Comune di Arce (Prov. FR). - Determina a contrarre ed affidamento incarico professionale inerente la Direzione Lavori, la Contabilità, ecc., ai sensi degli articoli 31, comma 8, e 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. del Lotto Lavori complementari.

CUP: D11B20000780002

CIG: Z29326C707

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 11/08/2021



L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno NOVE del mese di AGOSTO (09.08.2021)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 11.06.2021, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Premesso:

- Che il Gruppo di Azione Locale "Terre di Argil", al fine di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale, ha approvato, giusto Verbale del CDA in data 15.06.2019, il Bando Pubblico Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP" - TIPOLOGIA DI INTERVENTO - OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala", validato con determinazione Direzione Regione Lazio n. G13034 del 01.10.2019;
- Che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 11 del 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità Tecnico Economica per un importo complessivo pari ad €. 37.200,00 la cui copertura finanziaria era prevista per €. 25.000,00 a carico del GAL, quale importo massimo ammissibile finanziabile, e per €. 12.200,00 a carico del bilancio;
- Che la domanda di sostegno n. 04250024843, presentata telematicamente dalla XV Comunità Montana "Valle del Liri" - CUA 82004410609 ai sensi del predetto Avviso Pubblico, è stata ritenuta "meritevole di proposta di ammissibilità parziale" nella graduatoria del GAL per un investimento complessivo ammissibile pari ad €. 25.000,00 su un investimento complessivo richiesto pari, come innanzi detto, ad €. 37.200,00;
- Che, pertanto, è stato ammesso a finanziamento il 100% dell'importo richiedibile da bando, pari ad €. 25.000,00, restando a carico della XV Comunità Montana la quota eccedente, pari ad €. 12.200,00, che sarà oggetto di compartecipazione;
- Che il GAL, con nota in data 23.06.2020, invitava, fra l'altro, la XV Comunità Montana ad "integrare la documentazione progettuale organizzandola in lotti funzionali in modo che sia ben definito l'intervento, le lavorazioni e gli importi richiesti a contributo che dovranno essere limitati al 100% di €. 25.000,00";
- Che con Verbale del Cda del GAL n. 16 del 3/12/2020 il progetto è stato ammesso al finanziamento con riserva ai sensi dell'Art. 9 del Bando per un costo dell'investimento ammesso di 25.000,00 euro ed un contributo concesso di 25.000,00 euro;
- Che la progettazione dei lavori in oggetto, posti a base di appalto, è stata predisposta dall'Ufficio Tecnico dell'Ente;
- Che con deliberazione del Commissario con poteri di Giunta n. 10 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente la "REALIZZAZIONE DI UN'AREA ADIBITA A PUNTO SOSTA A SERVIZIO DEL PUNTO INFORMATIVO" nel Comune di Arce (Prov. FR) - LOTTO FUNZIONALE, per l'importo complessivo pari ad €. 25.000,00, pari all'importo ammesso a finanziamento, di cui €. 18.968,53 per lavori (17.935,54 per lavori ed €. 1.033,99 per oneri per la sicurezza) ed €. 6.031,47 per somme a disposizione;
- Che con deliberazione del Commissario con poteri di Giunta n. 11 del 29.04.2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo inerente la "REALIZZAZIONE DI UN'AREA ADIBITA A PUNTO SOSTA A SERVIZIO DEL PUNTO INFORMATIVO" nel Comune di Arce (Prov. FR) - LAVORI COMPLEMENTARI per l'importo complessivo pari ad €. 12.000,00, pari all'importo di compartecipazione, di cui €. 9.282,58 per lavori (8.700,89 per lavori ed €. 581,69 per oneri per la sicurezza) ed €. 2.917,42 per somme a disposizione;

Richiamato il Provvedimento del Presidente del Gruppo di Azione Locale "Terre di Argil" N. 3/19.2.1-7.5.1 del 15.06.2021 di concessione a favore della XV COMUNITA MONTANA VALLE DEL LIRI del contributo pubblico, pari ad euro 25.000,00, per la realizzazione di un intervento dal costo complessivo ammesso di euro 25.000,00 nell'ambito della Tipologia di Intervento 19.2.1 7.5 – Tipologia di operazione 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala" (Approvato con Verbale del CDA del GAL "Terre di Argil" in data 15.06.2019 e validato con Det. Dir. Regione Lazio n. G13034 del 01.10.2019) del GAL Terre di Argil per il sostegno richiesto con domanda n. 04250024843 del 28.05.2021);

Considerato:

- Che il G.A.L., come innanzi detto, ha chiesto specificatamente di *organizzare la documentazione progettuale in lotti funzionali al fine di ben definire l'intervento, le lavorazioni e gli importi richiesti a contributo nel limite di € 25.000,00;*
- Che i lavori relativi al "Lotto lavori complementari" sono il completamento dell'intervento stesso e che, sotto il profilo tecnico, non possono essere separati senza creare inconvenienti alla stazione appaltante quale, ad esempio, procedere alla nomina del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, l'aumento dei costi, ecc.;
- Che in ragione della complementarietà dei lavori è di avere, sotto il profilo tecnico, un unico responsabile dell'esecuzione degli stessi;

Accertata la carenza di personale e le difficoltà di rispettare i tempi della programmazione e di svolgere le funzioni di istituto, e conseguentemente l'impossibilità di procedere alla direzione lavori, contabilità e misura, alla stesura del certificato di regolare esecuzione, ecc. dei lavori in oggetto, con il personale interno all'Ente;

Ravvisata, pertanto, la necessità procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi ad un professionista qualificato esterno all'Amministrazione;

Ritenuto che:

- l'incarico professionale che si intende affidare non rientri tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall'art. 3 comma 55 e seguenti della legge 244/2007 (come modificato dall'art. 46 comma 2 della legge 133/2008), non configurandosi come incarico di studio, ricerca e consulenza per il quale troverebbero applicazione i limiti imposti dall'articolo 1, comma 42 della legge 311/2004;
- ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;
- in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i "Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici", comprendente, secondo la definizione contenuta all'art. 3 lett. vvvv) del Codice, "i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE".

Considerato che l'importo complessivo della prestazione, al netto degli oneri previdenziali e dell'I.V.A. se dovuta, calcolato ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) ammonta ad €. 1.709,19 (€. 1.165,69 Lotto funzionale + €. 543,50 Lavori complementari);

Dato atto:

- che la motivazione per la quale si è proceduto alla suddivisione in lotti è dovuta espressamente alla richiesta del GAL, con nota del 23.06.2020, di "integrare la documentazione progettuale organizzandola in lotti funzionali in modo che sia ben definito l'intervento, le lavorazioni e gli importi richiesti a contributo che dovranno essere limitati al 100% di €. 25.000,00 e che non rappresenta una suddivisione artificiosa in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del Codice in quanto la somma dei lavori d'appalto risulta inferiore a 40.000,00 Euro;
- che, per quanto innanzi esposto, trattasi di appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede, ai sensi al comma 2, lett. a), che l'affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, avvenga mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

Visti:

- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 che indica i contenuti essenziali della determinazione a contrarre;
- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale "Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)";
- l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";
- l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo il quale ".....per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

- il par. 1.3.1 delle linee guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" inerente "Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8, del codice. In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso".
- il par. 4.1.3 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097/2016, aggiornate con successiva Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 5 del 1 marzo 2018 che prevede espressamente che: "Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici";

Visto:

- il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 recante "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro" secondo il quale "...in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, comma 2 del Codice, sia consentito, per gli affidamenti *infra* 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'Autorità ritiene che, per gli acquisti *infra* 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici".
- l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n.145, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio.

Ritenuto che:

- il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall'art. 3, comma 55 e seguenti della legge 244/2007 come modificati dall'art. 46 comma 2 della legge 133/2008, trattandosi di incarico tecnico affidato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- lo stesso incarico è, infatti, una prestazione di servizio per cui non si configura come attività di studio, ricerca e consulenza, per le quali troverebbe applicazione l'art. 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni ma, trattandosi di servizio che rientra nell'ambito della categoria 12, CPC 867 "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di cui all'allegato II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (CPV 74200000-1) lo stesso risulta sottoposto alle sole norme del Codice dei contratti;

Precisato che ai sensi dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- la presente costituisce determinazione a contrarre ai fini dell'affidamento a libero professionista di incarico rientrante nell'ambito dei "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- il fine che si intende perseguire con il contratto è la "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo", nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto Lavori complementari;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento di incarico professionale inerente la Direzione dei lavori, Contabilità, ecc. dell'intervento in oggetto;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente, con il criterio del minor prezzo secondo i principi di economicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

Visto l'art. 40 e nello specifico il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

Ritenuto che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva consultazione degli strumenti elettronici di acquisto;

Dato atto, al riguardo:

- che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:
 - categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM emanato il 11.07.2018);
 - categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 della legge 7 agosto 2012 n. 135, modificato dall'art. 1, comma 151, legge n. 228 del 2012, poi all'art. 1, comma 494, legge n. 208/2015;
 - categoria merceologica indicata dalla legge n. 208/2015 art.1 comma 512;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 27 dicembre 2006 n.296, modificato da ultimo dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Accertato che l'importo dell'affidamento in esame è inferiore ad €. 5.000,00 per cui non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Ritenuto dover invitare a presentare la propria offerta, nel rispetto dei principi di economicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza un professionista individuato nell'elenco predisposto da questo Ente;

Atteso che con nota pec del 15.07.2021 Prot. 21.51 si è provveduto a richiedere all'Ing. Piero Astolfi, iscritto nell'elenco dei professionisti adottato da questo Ente, di presentare la propria offerta per l'affidamento dell'incarico in oggetto;

Preso atto che il summenzionato Professionista con nota pec, acquisita in atti con il n. 2194 in data 20.07.2021 ha manifestato la disponibilità all'espletamento dell'incarico in oggetto, ed ha offerto il ribasso dell'1,00% (UNO/00 percento) e, pertanto, per l'importo netto di €. 538,07 (oltre per 4% Contributi INARCASSA e non soggetto ad I.V.A.);

Acquisito:

- il curriculum professionale dell'Ing. Piero Astolfi;
- il Certificato di Regolarità Contributiva relativo al summenzionato Professionista rilasciato dalla INARCASSA, Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Prot. N. 1334978 in data 21.07.2021 ed avente validità di 120 giorni;

Valutato il curriculum idoneo per la prestazione da svolgere nonché l'offerta presentata congrua per l'incarico da eseguire;

Preso atto che l'operatore economico ha dichiarato di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Tenuto conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da acquisire tali da considerare la stessa come incarico minore rispettoso del principio comunitario di proporzionalità, da coniugare al principio di economicità che ai sensi della L. 241/1990 deve improntare qualunque procedimento amministrativo;

Dato atto:

- che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed al disciplinare d'incarico;
- che per il servizio in esame è stato acquisito il codice CIG n. Z29326C707;
- che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;

Ritenuto, pertanto, di procedere ai sensi di quanto disposto dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., all'affidamento dell'incarico professionale inerente la Direzione dei lavori, Contabilità, ecc. relativo ai lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo", nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto Lavori complementari, all'Ing. Piero Astolfi, con studio in Via Cona Carlantonio, 11 - 03022 Boville Ernica (Prov. FR), per l'importo, al netto del ribasso dell'1,00, di €. 538,07 (oltre 4% per oneri contributivi INARCASSA ed esente da I.V.A.);

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato provvedimento del Commissario della XV Comunità Montana dell'11.06.2021;

Visto il D. Lgs. 19.04.2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Viste le Linee Guida n. 1 e 4 dell'ANAC;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 264;

Visto il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);

D E T E R M I N A

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di affidare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., l'incarico professionale per il servizio di Progettazione definitiva/esecutiva, della Direzione dei lavori, della Contabilità, ecc. inerente i lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo", nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto Lavori complementari, all'Ing. Piero Astolfi, con studio tecnico in Via Cona Carlantonio, 11 - 03022 Boville Ernica (Prov. FR), per l'importo, al netto del ribasso d'asta, pari ad €. 538,07 oltre 4% per oneri contributivi INARCASSA ed esente da I.V.A. (il professionista ha dichiarato di essere in Regime forfettario);
3. Di approvare l'allegato schema di disciplinare a regolamento dell'incarico;
4. Di precisare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che:
 - il fine che si intende perseguire è quello di eseguire i lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo", nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto Lavori complementari;
 - l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico professionale inerente la Direzione dei lavori, Contabilità, Certificato regolare esecuzione, ecc.;
 - la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa vigente a professionista individuato nell'elenco predisposto da questo Ente secondo i principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 - l'affidamento sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del suddetto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante scrittura privata/disciplinare ovvero mediante apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

5. Di dare atto che:
- Il rapporto negoziale con l'affidatario dell'incarico sarà perfezionato con la sottoscrizione del disciplinare di incarico e con le modalità dettate dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
 - Il pagamento relativo alle somme di cui sopra avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, sulla base di apposita dichiarazione;
 - Il pagamento sarà effettuato con le modalità stabilite nel disciplinare d'incarico, previa presentazione di fattura e acquisizione della regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa;
 - Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario presso l'Istituto di credito indicato dall'affidatario;
6. Di impegnare la complessiva somma di €. 559,59 (€. 538,07 per onorario e compensi ed €. 21,52 per 4% oneri previdenziali INARCASSA) al Codice 05.02.2.02 - Capitolo 20100101 del corrente Bilancio, dando atto che la spesa è finanziata dall'applicazione dell'avanzo vincolato;
7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Economico - Finanziario per l'acquisizione del visto di regolarità contabile;
8. Di dare atto, altresì:
- Che a norma dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è il Geom. Massimo Casinelli;
 - Che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento/Servizio Patrimonio, Urbanistica, LL.PP., situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
9. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato anche nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. 50 del 14.08.2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO – URBANISTICA LL.PP.**
(Geom. Massimo Casinelli)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 02 SET 2021, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 02 SET 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

(~~Dr.~~ Raffaele Allocca)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

A circular stamp of the XV Comunità Montana Valle del Liri - Arce is partially obscured by a handwritten signature. The stamp contains the text "XV COMUNITÀ MONTANA VALLE DEL LIRI - ARCE". The signature is written in black ink and is positioned over the right side of the stamp.